



Macerata, li 13.06.2022

S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l.

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELL'OBBLIGO E SUPERIORE E RESIDENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE - PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 CIG: 9269570327 CUI: S01599710439202200001

DISCIPLINARE DI GARA

1) PREMESSE

1.1 Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 71, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel comune di Morrovalle, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto. Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.

1.2 Determina a contrarre: n. 112 del 09.06.2022.

1.3 Tipologia di affidamento: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del

Codice.

1.4 Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

1.5 Luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura, codice ISTAT compreso: 043033 - Morrovalle (MC); codice NUTS: ITI33.

1.6 Codice CIG: 9269570327. Codice CUI: S01599710439202200001.

1.7 Codice CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.

1.8 Il servizio di assistenza (prestazione compresa nel servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori) è compreso tra quelli indicati nell'Allegato IX al Codice e disciplinato dagli artt. 142 e ss. del medesimo Codice.

1.9 Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Sig. Alver Torresi (email: amministrazione@morrovalleservizi.it; PEC: morrovalle.servizi@pec.it; Tel. 0733 288248).

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, è il Dott. Paolo Vitali.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il dott. Luca Addei, Dirigente Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Contratti della Provincia di Macerata.

1.10 Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della predetta piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme agli artt. 40 e 44 del Codice, nonché alle prescrizioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 recante *“Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, anche CAD nel prosieguo), dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- DUVRI (informativa sui rischi aziendali, documento redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Schema di contratto.

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata al link: <http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>.

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda” è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato prestazionale, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Conformemente alla vigente disciplina e, in particolare, al Decreto MIT 2 dicembre 2012 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20), il bando di gara è stato pubblicato su:

- GURI n. 68 del 13.06.2022;
- profilo della Provincia di Macerata: <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/> in data 13.06.2022;
- profilo del committente in data 13.06.2022;
- sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, che comporta la contemporanea pubblicazione presso il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (SCP MIMS).

2.2 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile all'indirizzo sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice, nonché dell'art. 6 del CAD, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito <http://sua.provincia.mc.it>, sezione “informazioni”, sotto sezione “accesso area riservata”).

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente alla PEC istituzionale della Provincia di Macerata, al seguente indirizzo: provincia.macerata@legalmail.it. Istanze di accesso diversamente trasmesse non verranno prese in considerazione, né potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 L'appalto ha ad oggetto il servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel comune di Morrovalle .

3.2 L'ente committente, ai sensi dell'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti, data l'unitarietà del servizio oggetto di affidamento.

3.3 Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, non sono previste prestazioni secondarie.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione dei servizi/ beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale per disabili	85311200-4	P	€ 601.128, Iva esclusa

3.4 Importo a base di gara:

Importo presunto a base di gara: € 601.128,00 (seicentounomilacentotrentotto/00 euro), Iva esclusa.

I costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto.

Valore stimato dell'appalto: € 673.269,00 (seicentotrentatremiladuecentosessantanove/00 euro), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni di cui al successivo paragrafo 4.

3.5 L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente Committente.

3.6 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 510.958,80 calcolati sull'importo complessivo dell'appalto (con riferimento al tariffario per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla deliberazione della Giunta Regione Marche n.569 del 12/05/2014).

4) DURATA, OPZIONI E RINNOVI. PAGAMENTI.

4.1 Durata:

La durata dell'appalto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge (cfr. art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo).

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, il Comune committente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

4.2 Opzioni e rinnovi

4.2.1 Alla scadenza del contratto, l'ente committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, per un importo stimato pari a € 72.141,00 (cfr. art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

4.3 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a misura**, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eeee) e 59, comma 5-bis del Codice. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto

dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

4.5 Anticipazione contrattuale

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del DL. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.04.2020 (G.U. n. 110 del 29. 04.2020-suppl. Ordinario n.16), l'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione". Ai sensi del comma 1 dell'art. 207, rubricato "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in legge n.77 del 17 luglio 2020 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), così come novellato dall'art. 3, comma 4 del D.L. 30.12.2021, n. 228, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

4.6 Ritenute

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4.7 Tracciabilità finanziaria:

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza che comporta la risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell'ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un'apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

4.8 Revisione prezzi

Si rinvia all'art. 3 del Capitolato prestazionale.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale; non è ammessa, altresì, **pena l'esclusione**, la partecipazione autonoma in RTI del consorzio e della consorziata designata per l'esecuzione, quest'ultima figurando come mandataria (cfr. ANAC Delibera n. 864 del 25 settembre 2019); diversamente, è possibile la partecipazione autonoma alla gara dei soli consorziati che non sono stati indicati per l'esecuzione del contratto (cfr. Tar Toscana, sez. I, 10 settembre 2020, n. 1037; Cons. di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 865), così come è ammessa la partecipazione autonoma del consorzio che abbia autonomamente la qualificazione richiesta dal bando di gara (il consorzio partecipa "in proprio" ossia con la propria struttura aziendale), purché lo dichiari in sede offerta (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 403/2019; Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 278): in quest'ultimo caso è ammessa la partecipazione alla medesima gara di un'impresa consorziata, trattandosi di soggetti giuridici distinti (*ex multis*, Cons. di Stato, sez. III, 4.6.2019, n. 865; Corte giustizia UE, sez. IV, 23.12.2009, n. 376);

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina **l'esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.

6) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- 1.** insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
- 2.** insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice stesso;
- 3.** insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice. Si precisa che il responsabile tecnico è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 80 del Codice ogniqualvolta la sua figura, all'interno dell'impresa, non presenti differenze significative rispetto al direttore tecnico (soggetto, questo, già ricompreso dell'interno dell'art. 80, comma 3 del Codice): per tale ragione gli obblighi dichiarativi che la disciplina normativa riconnette alla posizione del direttore tecnico sono implicitamente riferibili anche alla posizione del

responsabile tecnico, nominalmente diversa, ma sostanzialmente analoga, se investita di compiti di pari rilevanza ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all'articolo 110, commi 3, 4, 1° periodo, e 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere h) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla lettera h), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiducianti.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla lettera i), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

4. ottemperanza, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice;

5. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

6. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

7. accettazione delle clausole contenute nel protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Il Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. L'art. 216, comma 13 del Codice prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (vedi Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, art. 9 - così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013 – la quale prevede, al comma 1bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti; la detta disciplina è stata confermata dall'art. 9 della deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016, la cui applicabilità alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice, nelle more del decreto previsto dall'art. 81, comma 2, del Codice medesimo, è stata confermata con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4/5/2016). Dato atto che alla data di avvio della presente procedura non risulta essere stata pubblicato il suddetto decreto, la verifica circa il possesso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre anni solari (1 gennaio/31 dicembre) antecedenti la data di pubblicazione del bando pari a € 300.564,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del Codice.**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; si precisa, allo scopo, che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante stessa.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato **servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00**, al netto degli oneri fiscali.

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati nei tre anni effettivamente antecedenti la data di pubblicazione del bando con l'indicazione degli importi, al netto dell'IVA, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (vedi all. XVII, parte II: *Capacità tecnica*, lett. a), punto II) del Codice).

Si precisa che "servizio analogo" si intende altro servizio, anche non identico, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in oggetto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18.12.2017 n. 5944; Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2016, n. 695; Cons. Stato, Sez. IV, 5.3.2015, n. 1122; Anac delibera n. 688 del 18 luglio 2018).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice) i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti economico-finanziari (es. fatturato globale medio annuo) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso (cfr. Corte di Giustizia UE, 28 aprile 2022, C-642/2020 e la conseguente disapplicazione dell'art. 83, comma 8 del Codice, nella parte in cui dispone che *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*).

I requisiti tecnico-professionali (es. servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio) devono essere soddisfatti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. art. 48, comma 4 del Codice e paragrafo 15.3.2 del presente disciplinare).

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali ed i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice (TAR Lazio, sez. I, n. 4540 del 19 aprile 2021; Cons. di Stato, sez. V, n. 2588 del 29 marzo 2021).

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avvalimento interno, nel qual caso: 1) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I., 2) l'impresa, mandataria o mandante, che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015);

2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);

3. dichiarazione sostitutiva (**compilare Modello 3**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).

4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere il disposizione le

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

5. PASSOE dell'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Rapporto con il subappalto

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di un altro concorrente.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Il subappalto non può superare i limiti previsti dal codice ed è sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore da un altro concorrente.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione o nel caso di dichiarazioni non veritiere (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IX, 3 giugno 2021), la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si ricorda, in particolare, che:

- 1.** ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, così come sostituito dall'art. 49, comma 1, lett.b), punto 1), del D.L.77/2021, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;
- 2.** ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, così come sostituito dall'art. 49, comma 1, lett.b), punto 2), del D.L.77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
- 3.** il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice (art. 105, comma 4, lett. b) del Codice);
- 4.** il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere;
- 5.** in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
- 6.** l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice;
- 7.** non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9-bis) PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, la stessa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85).

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).

Per tale motivo, deve dichiarare:

- a)** di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:

1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;

2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento);

3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

4. nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria rilasciata a favore della Morrovalle Servizi srl (ex art. 93 del Codice) pari ad € **12.022,56** corrispondente al 2% (duepercento) dell'importo complessivo dell'appalto.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Quindi, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, con le modalità appresso definite:

a. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in € 2.000,00 (euro duemila/00);

b. mediante bonifico bancario o postale da effettuarsi presso **la Tesoreria provinciale a favore della Morrovalle Servizi srl**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa";

c. mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso **la Tesoreria provinciale** o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore **della Morrovalle Servizi srl**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa";

d. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario – TUB – approvato con il D. Lgs. 385/93, censiti negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo danni n.15 - Cauzione, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i. ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari o confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (cd. "albo unico"), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate **alla Morrovalle Servizi srl** con la seguente causale "*S.U.A. per Morrovalle Servizi srl: garanzia provvisoria appalto servizi assistenza scolastica*".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco_avvisi_imprese_non_autorizzate_o_non_abilitate.pdf

Premesso che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore della Morrovalle Servizi srl, non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Macerata (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162). L'eventuale irregolarità potrà essere sanata mediante ricorso al regime dettato in materia di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

Riduzioni

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate, esecutrici e non (cfr. parere prec. ANAC n. 227 del 01.03.2017).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (altre certificazioni di conformità diverse dalla certificazione di qualità - es. EMAS, Ecolabel, etc., rating di legalità e di impresa, attestazione al modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 230/2001, etc.) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo;

Qualora si riferisca ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve risultare intestata al consorzio medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **70,00** (Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2021, già in vigore dal 01 gennaio 2022; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Dal 11 novembre 2019 l'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato tramite la piattaforma digitale **pagoPA**; pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG) ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC."

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura di selezione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è **causa di esclusione** dalla procedura medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12-bis) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016. Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti

ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico presso:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.3.2.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi

di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Dotazioni tecniche.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art.li 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

La registrazione al sistema.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C in base al tipo di procedura prescelta);

avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante);

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

modificare o confermare l’offerta;

inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;

la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio; la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro **MARTEDI' 5 LUGLIO 2022, ORE 09.00**.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372; sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; ANAC delibera n. 372 del 17.4.2019);
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.35 del 12.10.2018; Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.347 del 17.05.2021), con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **Modello 1 (s’invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello)**, quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate e sottoscritte:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) in caso di sottoscrizione del procuratore, la procura (generale o speciale) con le modalità dettagliate al successivo paragrafo 15.3.2 Documentazione a corredo, punto 1.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

15.2.1 Il concorrente compila il DGUE scaricabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18.07.2016.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (*indicazione globale per tutti i criteri di selezione sez. A, requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del Codice e delle norme di gestione ambientale, ove richieste – sez. D.

15.2.2 Il DGUE è presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD).

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione “socio di maggioranza”, si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24. Per l'individuazione dei soggetti tenuti al

rilascio delle prescritte dichiarazioni, si veda, altresì, la nozione di “socio sovrano”, id est il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del capitale di una società – cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7471 del 27.11.2020: il controllo verrà esteso fino al primo livello di partecipazione).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017). Tra le condanne penali rilevanti ai sensi del predetto art. 80, comma 3 del Codice vanno incluse anche quelle incidenti sull'affidabilità dell'operatore economico di cui al comma 5 medesimo articolo (cfr. Consiglio di Stato 6016/2018; Consiglio di Stato 7749/2019).

15.2.4 La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti cessati, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

15.2.5 Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

15.2.6 Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.7 Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2.8 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.9 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, commi 2 e 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) (*in alternativa* dichiara il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) e compila la tabella indicata nel Modello 1), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Macerata il 10 Novembre 2011 di cui al paragrafo 27 del presente disciplinare.

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure*

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Per gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

13. dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;

14. dichiara di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 8;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy); ove pertinente, nn. 11 e 12 (concordato preventivo) e nn. 13 e 14 (sistema telematico).

La rete di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy); ove pertinente, nn. 11 e 12 (concordato preventivo) e nn. 13 e 14 (sistema telematico).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) la procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla piattaforma telematica con le seguenti modalità alternative:

- quale documento informatico originale (in formato p7m) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD.

2. copia del “PASSOE” – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016 dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante. Si precisa che:

- i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

- i R.T.I. ed i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;

- in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

3. documento attestante la garanzia provvisoria, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. **ricevuta di versamento per la contribuzione prevista dalla deliberazione dell'ANAC per un importo pari a € 70,00** (Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2021, già in vigore dal 01 gennaio 2022; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”).

5. **in caso di avvalimento**: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata;

6. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “A”, l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi **all'istanza**. I concorrenti possono compilare il **Modello 5** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata o, *in alternativa* ricorrere alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. “Disciplina sull'imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: TQL; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

Si precisa sin d'ora che l'imposta di bollo non può essere assolta mediante pagamento con modello “F24” utilizzando il codice tributo 2501 (cfr. Agenzia delle Entrate risposta n. 321 del 25.07.2019).

Per il pagamento dell'imposta di bollo dall'estero, si rinvia alle istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332 del 10.09.2020 (pagamento tramite bonifico utilizzando il codice

IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale, in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - e. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - f. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - g. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, in copia autentica o conforme.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

L'Offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “B”, denominata a sistema “busta tecnica”, la seguente documentazione:

a) **relazione tecnica dei servizi offerti contenente una esposizione articolata** del progetto gestionale (Offerta Tecnica) di cui ai criteri A – G delle tabelle di cui al successivo paragrafo 18; per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute e consentire, a tutela dei concorrenti, una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, in uno al principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo, tale progetto deve essere redatto in forma di

relazione, non superiore a n. 20 pagine, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, copertine, indice e sommari esclusi, in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a pagina; il progetto deve essere articolato in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni sub-criterio sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. Ogni pagina del progetto deve essere numerata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

La documentazione deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

Accesso alle offerte tecniche: i concorrenti, già in sede di gara, devono indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, da sottrarre pertanto all'accesso dei concorrenti istanti. In tal caso, nella predetta dichiarazione, il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di esclusiva competenza della S.U.A. e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, la S.U.A. avrà facoltà di consentire l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

17) CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione sotto precisate, accedendo alla “Busta economica”.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti; in tal caso si prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base del facsimile predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (**Modello 2**) allegato al presente disciplinare di gara e deve accludere i seguenti elementi:

1) Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, pari a € 601.128,00, indicato in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

L'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.

3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice, in complessivi € 510.958,80 e determinato con riferimento al tariffario per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla deliberazione della Giunta Regione Marche n.569 del 12/05/2014. Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento; cfr. art. 97, comma 6 del Codice: inammissibilità di offerte che non rispettino i predetti minimi salariali retributivi).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'indicazione della dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.

4) Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta, altresì, la predisposizione, pena l'attivazione del soccorso istruttorio, di un progetto di assorbimento, costituente proposta contrattuale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di operatori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico, in specie CCNL che si prevede di applicare, qualifica, livello retributivo riconosciuto, scatti di anzianità riconosciuti, ore settimanali di impiego previste, ore annue di impiego previste).

L'offerta economica va presentata in carta libera, con documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

Unitamente al PDF firmato digitalmente contenente l'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

Il ribasso offerto è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme (cfr. paragrafo 15.1 del presente disciplinare).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A. Progettazione del servizio assistenziale ed educativo: finalità, obiettivi, organizzazione ed attuazione del progetto (PUNTI MAX 30) Il criterio fa riferimento alla pianificazione progettuale prevista per lo svolgimento del servizio secondo uno schema espositivo che evidenzia la stretta connessione fra il contesto di intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le azioni necessarie al loro raggiungimento. Per la valutazione del sub-criterio in esame si terrà conto della complessiva proposta presentata con particolare riferimento a: finalità; obiettivi; organizzazione; attuazione del progetto.	
A.1 Breve descrizione del contesto territoriale di riferimento, dei servizi esistenti pubblici e privati, strutturati e non strutturati con riferimento al servizio di assistenza scolastica e a quelli connessi	5
A.2 Analisi delle caratteristiche e delle problematiche emergenti relative al servizio di assistenza scolastica con particolare riferimento ai rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti e con le famiglie	5
A.3 Analisi dei bisogni dell'utenza con distinzione per fascia di età, ordine e grado scolastico (Nidi, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e della tipologia di disabilità	10
A.4 Metodologie dell'intervento educativo e relativi strumenti educativi con particolare riferimento ai principi metodologici degli interventi e alle strategie specifiche utilizzate in rapporto alle diverse situazioni di disabilità	10
B. Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro: gestione del personale, individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo ore di servizio, elementi considerati innovativi, ecc. (PUNTI MAX 25). La voce fa riferimento all'assetto organizzativo necessario per la piena attuazione della pianificazione progettuale di cui alla voce precedente. In particolare:	
B.1 In relazione al punto "gestione del personale", sono attribuiti massimo punti 8 su 25 rispetto alla tempestività organizzativa, presenza di un referente e di un supervisore dell'attività	8

B.2 In relazione al punto “individuazione, assegnazione e sostituzione del personale” verranno assegnati massimo 8 punti su 25 rispetto alla tempestività delle sostituzioni, limitato turn over, continuità delle prestazioni	8
B.3 In relazione al punto “sistema di controllo ore servizio” verranno assegnati massimo punti 4 su 25 in base all’indicazione di strumenti di rilevamento-controllo della gestione del servizio nonché di verifica dei risultati	4
B.4 In relazione al punto “elementi innovativi” verranno assegnati massimo punti 5 su 25 a progetti volti ad ottimizzare le risorse da impiegare, fermo il rispetto della qualità del servizio oggetto di appalto	5
C. Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall’utente; proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi che si intendono attivare, anche con l’individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia, l’innovazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi. La voce fa riferimento alla predisposizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio, per verificare la piena attuazione di quanto previsto ai precedenti punti a) e b)	5
D. Realizzazione della formazione e dell’aggiornamento per gli operatori che si intendono impegnare nel servizio. La voce fa riferimento alla elaborazione di un piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato, tenendo conto di quanto previsto al punto a).	5
E. Rete tecnica/professionale: modalità di coordinamento tra il servizio ed i referenti tecnici dei servizi territoriali (UPS, Responsabili tecnici dei Comuni, Responsabili ASUR, Istituzioni scolastiche, ATS, ecc. La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con la rete tecnica/professionale di riferimento, tenendo conto di quanto previsto al punto a).	5
F. Rete territoriale nella Comunità: gestione sociale dei rapporti con familiari, associazioni e la comunità comprendendo eventi da organizzare nel territorio, anche in collaborazione con l’ente pubblico (convegni, seminari ecc...). La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con il territorio e con i soggetti significativi, per l’attuazione di quanto previsto al punto a).	5
G. Eventuali proposte migliorative qualitative rispetto a quanto richiesto dal capitolato di appalto. La voce fa riferimento a proposte migliorative, di natura qualitativa, offerte dal concorrente riguardanti il diretto espletamento del servizio oggetto di appalto o comunque il servizio scolastico in generale.	5
Totale	80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) Per ciascuno dei criteri/sub-criteri di natura **discrezionale** dell’offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un coefficiente – variabile tra zero e uno - nell’esercizio della propria discrezionalità, utilizzando i parametri valutativi di massima come di seguito indicati (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Valore	Coefficiente	Criteri di giudizio
--------	--------------	---------------------

OTTIMO	1,00	Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
BUONO	0,80	Trattazione completa e con buona rispondenza alle aspettative
SUFFICIENTE	0,60	Trattazione con sufficiente rispondenza alle aspettative
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e solo parzialmente rispondente alle aspettative
INSUFFICIENTE	0,20	Trattazione insufficiente che denota scarsa rispondenza alle aspettative
NON VALUTABILE	0,00	Trattazione assente

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta (viene, cioè, attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il peso/sub-peso previsto per quel criterio/sub-criterio di valutazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica presentata mediante formulazione di uno specifico RIBASSO sull'importo a base d'asta, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula**:

$$C_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

α = 0,2

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio/sub-criterio.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi sopra indicati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore in base alla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18.5 RIPARAMETRAZIONE DI II LIVELLO

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica (p. 80) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Più precisamente viene attribuito il coefficiente 1 al punteggio tecnico complessivo più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri punteggi, attribuendo a questi ultimi coefficienti, variabili tra 0 e 1, in proporzione lineare (gli altri punteggi tecnici complessivi vengono proporzionati linearmente al punteggio tecnico complessivo più elevato, quindi con applicazione della seguente proporzione: 1 : punteggio tecnico complessivo più elevato = x : punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta *i*, per cui x = punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta *i* / punteggio tecnico complessivo più elevato). I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica pari a p. 80.

Nelle operazioni di calcolo finalizzate alla riparametrazione, verranno apprezzate nove cifre decimali. I punteggi verranno apprezzati fino alle prime tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito dopo la predetta riparametrazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018).

19) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta riservata, gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", è fissata sin d'ora per il giorno **MARTEDI' 5 LUGLIO 2022, ORE 15.00**. Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara,

atteso che la gestione telematica della procedura assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e dei documenti di gara, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex multis*, TAR Campania Napoli, sez. II, 02.03.2020, n. 957; Tar Molise, 10.07.2019, n. 239; Tar Abruzzo 19.01.2019, n. 54; Tar Lombardia 23.03.2018, n.793; Cons. Stato, sez. III, 13.12.2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13.03.2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21.11.2017, n. 5388; Cons Stato, sez. III, 25.11.2016, n. 4990).

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici **la Commissione giudicatrice**, in seduta riservata, procede a:

a) dopo aver verificato a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, aprire, **ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, in combinato disposto con l'art. 133, comma 8 del Codice**, la busta telematica "B – Offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (in ordine alla legittimità di aprire le buste tecniche in seduta riservata nelle procedure telematiche cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 15 novembre 2018, n. 863);

b) verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (saranno ritenute rilevanti le situazioni di controllo o qualsiasi relazione anche di fatto, che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara);

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del medesimo Codice e segnalare il fatto all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;

d) verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad escludere le offerte di tutti i consorzi interessati;

e) (ove pertinente) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi i concorrenti;

f) (ove pertinente) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, pena l'esclusione di tutte le offerte;

g) valutare ciascuna offerta tecnica;

h) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;

i) riparametrare i punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18 (riparametrazione di II livello sul punteggio tecnico complessivo);

l) rinviare alla seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice, nello stesso giorno, terminate le operazioni valutative o in altro giorno stabilito per la successiva seduta pubblica gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante "*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", procede a:

- m) inserire nella piattaforma telematica, avvalendosi del Segretario della Commissione, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- n) aprire la busta telematica “C – Offerta economica” di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale e procedendo all’eventuale esclusione delle offerte irregolari;
- o) nel caso di clausola sociale verificare la conformità dell’offerta economica a quanto richiesto nel presente disciplinare ed attivare, se necessario, la procedura di integrazione documentale limitatamente a carenze relative al progetto di assorbimento di cui al summenzionato paragrafo 17, punto 4);
- p) attribuire i punteggi a ciascuna offerta;
- q) attribuire i punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica;
- r) redigere la graduatoria provvisoria di merito, anche tramite piattaforma telematica;
- s) calcolare la soglia di anomalia e procede ai sensi del successivo paragrafo 21. Nel calcolo della soglia di anomalia non verranno applicati arrotondamenti, nel limite massimo di nove cifre decimali;
- t) sospendere la seduta e rimettere al Seggio di gara la verifica della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, secondo le previsioni dispositive del presente disciplinare.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procede a:

- u) verificare la documentazione contenuta nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- v) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- w) in caso di esito negativo delle verifiche sull’idoneità della documentazione amministrativa espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, procederà all’esclusione del concorrente stesso e all’effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato (scorrimento della graduatoria). Nell’ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;
- x) all’esito di tale verifica, rinviare alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di gara, procede a:

- y) formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- z) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l’offerta tecnica e di quelli conseguiti per l’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica preceduta da apposita convocazione e avviso da pubblicarsi esclusivamente sulla piattaforma telematica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 99, comma 4 del Codice. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, in assenza di provvedimenti negativi o interruttivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata trascorsi 30 giorni.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente, alla SUA Provincia di Macerata, che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite piattaforma telematica.

20) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche esclusivamente da remoto e, comunque, secondo le indicazioni già sopra fornite.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse (cfr. Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 5.3).

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché all'utile di gestione e alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, le quali stabiliscono semplicemente un costo medio orario del lavoro che funge da mero parametro di valutazione di congruità dell'offerta (uno scostamento dei costi della manodopera dalle voci indicate nelle tabelle ministeriali *de quibus* potrebbe trovare giustificazione nelle peculiari situazioni aziendali e territoriali o nella capacità organizzativa delle singole imprese, che possano avere incidenza anche sul costo del lavoro), verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) e all'art. 97, comma 6 del Codice.

22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice, la S.U.A. Provincia di Macerata, su indicazione del Comune committente, si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La Morrovalle Servizi srl si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice (facoltà di interpello).

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica** l'appalto, anche sulla piattaforma telematica.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e, ove prevista, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. *aggiudicazione "sospensivamente condizionata"*), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria (cfr. *ex multis* Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 213, comma 13 del Codice).

Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.L. 77/2021, fino al 30.06.2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Codice antimafia, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque

denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In base al comma 2 del medesimo articolo 3, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. In base al comma 4, del suindicato articolo 3, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive del Codice antimafia, il contratto è risolto di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La stipula deve aver luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, ultimo periodo del D.L. 76/2020, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

22.2 Spese di pubblicazione

L'aggiudicatario, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 2 del DM 02.12.2016) e per l'aggiudicazione deve rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici + quotidiani) del bando e dell'esito di gara, stimate in complessivi € 2.000,00 (euro euro cinquemila/00), di cui € 1.626,23 + IVA 22% + € 16,00 per rimborso bolli entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22.3 Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;

b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;

a. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con la Morrovalle Servizi srl.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Morrovalle Servizi srl per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della Morrovalle Servizi srl medesima, aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

22.4 Sub-contratti ex art. 105, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR Marche nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

In relazione all'art. 209 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.7.2021, n. 108;
- DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;
- Legge 241/1990 e s.m.i.

24) CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere prioritariamente il personale in servizio presso la struttura con la precedente gestione, garantendo ad esso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle precedentemente godute, dietro impegno ad acquisire gli eventuali titoli formativi richiesti dal capitolato ed dalla normativa vigente, salvo che il loro numero e la loro qualifica non siano effettivamente armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, come previsto

dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'All. 4 Personale attualmente impegnato nel servizio – CCNL Cooperative Sociali”.

L'operatore economico, **pena l'esclusione**, accetta espressamente la clausola sociale, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore (**compilare Modello 1**). La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile.

In applicazione delle Linee guida n.13 dell'ANAC recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate con deliberazione di Consiglio n.114 del 13.2.2019, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta, altresì, la predisposizione di un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di operatori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), lo stesso dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta economica, come previsto al paragrafo 17, punto 4) del presente disciplinare. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della richiesta di integrazione documentale, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, la quale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara. L'eventuale esclusione comminata non incide sulla graduatoria risultante dall'espletamento delle operazioni di gara. Il progetto costituisce obbligo contrattuale, il cui corretto adempimento verrà valutato durante l'esecuzione del contratto, applicando nei casi di inadempimento i rimedi consentiti dal contratto stesso e dalla legge.

L'aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, presenterà alla Morrovalle Servizi srl l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto con indicazione dei nominativi, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. L'aggiudicatario dovrà mantenere tale elenco costantemente aggiornato nel corso di tutta la durata contrattuale comunicando tempestivamente alla Morrovalle Servizi srl qualsiasi modifica intervenuta. La Morrovalle Servizi srl utilizzerà l'elenco in questione per controllare la corretta esecuzione dell'appalto in riferimento a quanto richiesto nel contratto, nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi. Ai sensi dell'art. 29 della L.276/2003 e s.m.i. (Legge Biagi) l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda (cfr. Cons. di Stato, V, 11 ottobre 2021, n. 6784). Il committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Impresa osservi le prescrizioni suddette. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la durata contrattuale. Nel caso in cui l'esecutore fosse un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente paragrafo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; l'impresa mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti. In caso di consorzi di cui all'art. art. 45, comma 1, lett. b) o c) del Codice il consorzio è solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle consorziate esecutrici.

25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071

206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Macerata, Corso della Repubblica, n. 28, 62100, Macerata. Dati di contatto del Titolare - PEC: provincia.macerata@legalmail.it; FAX: 0733/235.867; Sito internet: <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

La Provincia di Macerata, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), a seguito di convenzione con gli Enti Aderenti che intendono avvalersi del servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri, etc.), assume il ruolo di Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 "Contitolari del trattamento" del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4 è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D.Lgs. 159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. 189/2016, etc.).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Macerata.

La Provincia di Macerata non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2 di questa informativa, alcun trattamento di profilazione o automatizzato salve future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Maggioli SpA), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Macerata, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM, di proprietà della Regione Marche;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D.Lgs. 50/2016, art. 29, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi

previsti dalla vigente normativa (GUUE, GURI, quotidiani, etc.) ed al D.Lgs. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Macerata potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Macerata, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Macerata in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il dirigente del Settore "SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.", e-mail luca.addei@provincia.mc.it, tel. +39 0733 248 1.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "Appalti e S.U.A." e del servizio "Contratti", nonché gli incaricati del trattamento della ditta Maggioli SpA che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Macerata (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

Maggioli SpA è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della su indicata piattaforma telematica di negoziazione.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Macerata

La Provincia di Macerata ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, che si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione del GDPR e che è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: dpo@provincia.mc.it.

27) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

27.1 Protocollo di Legalità e Sicurezza (cfr. punto 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione e art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Macerata il 10 Novembre 2011 e pubblicato in apposito link del sito internet istituzionale della Provincia di Macerata (<http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>).

27.2 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Allegati:

- All. 1: Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All. 2: Modello 2 - Offerta economica, costi manodopera e oneri sicurezza aziendali;
- All. 3: Modello 3 – Avvalimento;
- All. 4: Personale attualmente impegnato dal contraente uscente;
- All. 5: Modello 5 - Assolvimento imposta bollo.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.”
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. LUCA ADDEI)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa